SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 174**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 151

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1997.

Graduatorie regionali, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1997.

Graduatorie, di cui alla circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 37822 del 5 marzo 1996, concernenti le iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dalla misura 3.1 «Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI nelle aree di crisi» del programma operativo multiregionale «Industria, artigianato e servizi alle imprese» 1994-1999.

97A5662-97A5690

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Supplemento n. 1:

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1997, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

97A5956

Supplemento n. 2:

MINISTERO DEL TESORO

Situazione di bilancio al 31 dicembre 1996.

97A5955

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 luglio 1977, n. **238.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano limitatamente all'anno 1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutati pari

a lire 64,6 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

9. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«*1.* I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative».

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata».

11. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, che provvedono, entro novanta giorni dalla data del ricevimento, ad inviarle alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

13. Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni ufficio delle prefetture e delle aziende unità sanitarie locali competente in materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonché nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sarà altresì pubblicata nel Bolletino ufficiale del Ministero della sanità.

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2335):

Presentato dal Ministro della sanità (BINDI) il 10 aprile 1997.

Assegnato alla commissione 12ª (Sanità), in sede deliberante, il 29 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione 12ª il 6 maggio 1997 e approvato il 7 maggio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3684):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14 maggio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 20, 22 e 28 maggio 1997.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, l'11 giugno 1997.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 19 e 25 giugno 1997 e approvato, con modificazioni, il 2 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2335/*B*):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 9 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 16 luglio 1997 e approvato il 22 luglio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascitti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1, alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie, ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie».

— Si riporta di seguito la tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177:

«TABELLA *B*

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

GRADI	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.	4ª Cat.	5ª Cat.	6ª Cat.	7ª Cat.	8ª Cat.
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto	829.500	746.500	664.000	581.000	498.000	415.000	332.000	249.000
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	792.500	713.500	634.000	555.000	475.500	396.500	317.000	238.000
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere	735.000	661.500	588.000	514.500	441.000	367.500	294.000	220.500».

— Il testo dell'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, è il seguente:

«Art. 8 (*Pensione o assegno privilegiato tabellare*). — Le pensioni di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985, considerando, per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.

Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella *B* citata nel precedente comma.

Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'art. 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

— Il testo dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescienza è il seguente:

«Art. 1. — A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

c) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

d) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

e) è esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2400 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro».

— Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *a)*, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *b)*, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *c)*, sono a totale carico dell'assistito.

15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite».

— Il testo del comma 16-*ter* del medesimo art. 8, introdotto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«16-*ter*. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *b)*. Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15».

— Si riporta qui di seguito l'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 10:

«I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno».

— Il testo dell'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 10, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte, è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.

3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio.

4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella *A* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834».

— Il testo dell'art. 165 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è il seguente:

«Art. 165. — Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui è costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore.

La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta, e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo».

Nota all'art. 2:

— Il decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderavati».

97G0274

LEGGE 25 luglio 1997, n. **239.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazione (IPTF) in Bosnia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 144.

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «lire 824.000.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 880.000.000».

Nel titolo del decreto-legge, le parole: di polizia italiana» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'Arma dei carabinieri».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3833):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della difesa (ANDREATTA) il 6 giugno 1997.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 6 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, II, III, V, XI.

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 giugno 1997.

Esaminato dalla IV commissione il 18, 24, 25, 26 giugno 1997.

Esaminato in aula il 30 giugno 1997 e approvato il 1° luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2607):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 4 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 luglio 1997.

Esaminato dalla 4ª commissione il 9, 16 luglio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 76.

97G0275

LEGGE 25 luglio 1997, n. **240.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1997, N. 172.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. — 1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

2. Le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, forniscono pareri sui criteri generali per l'impiego della forza pubblica esclusa qualsiasi decisione sui singoli casi di richiesta della medesima, che rimane esclusiva competenza dei prefetti.

Art. 1-*ter*. — 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3898):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro dei lavori pubblici (COSTA) e dal Ministro dell'interno (NAPOLITANO) il 20 giugno 1997.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 20 giugno 1997, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 giugno 1997.

Esaminato dalla VIII commissione il 24, 25 giugno 1997; 2 luglio 1997.

Esaminato in aula il 7 luglio 1997 e approvato il 9 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2645):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 luglio 1997.

Esaminato dalla 2ª commissione il 16 luglio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 77.

97G0276

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. **241.**

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 25 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;

Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI E DELLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 1
(Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche)

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi è sostituito dal seguente: "Art. 3 *(Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche)* - 1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti

con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".

Art. 2
(Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 5 *(Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche)* - 1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.

2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, devono conservare il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

3. Le società e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate né gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".

Art. 3
(Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 6 *(Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)* - 1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.

2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate.

5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".

Art. 4
(Dichiarazione dei sostituti d'imposta)

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 7 *(Dichiarazione dei sostituti d'imposta)* - 1. I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.

2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. La dichiarazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 29.".

Art. 5
(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni)

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 8 *(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni)* - 1. Le dichiarazioni

devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati

2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate, tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità e sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 53.

6 In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle società menzionate nel comma 1 dell'articolo 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.".

Art. 6
(Termini per la presentazione delle dichiarazioni)

1 L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 9 (*Termini per la presentazione delle dichiarazioni*) - 1 Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8.

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8 Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno.

3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8.

4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'articolo 27, dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8.

5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell'articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'articolo 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, può essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32.".

Art. 7
(Presentazione delle dichiarazioni)

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 12 (*Presentazione delle dichiarazioni*) - 1. La dichiarazione é presentata all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.

2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2,della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

4. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.

6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.

8. Le società che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43, la dichiarazione, della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43.

9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione.

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti.

11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute .

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.".

Art. 8
(Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, primo comma, dopo le parole: "il liquidatore" sono inserite le seguenti: "nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria";

b) nell'articolo 38, terzo comma, le parole: "e dai relativi allegati" sono soppresse;

c) nell'articolo 39, secondo comma, la lettera b) è abrogata;

d) nell'articolo 65, terzo comma, concernente la proroga dei termini pendenti alla data della morte del contribuente, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.".

Art. 9
(Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta)

1. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, riguardante la facoltà dei sostituti d'imposta di prestare assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti, il primo periodo è sostituito dal seguente : "Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a venti è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta.".

2. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 15, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria, è sostituito dal seguente: "15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo ed adempiuti gli obblighi indicati nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve trasmettere all'amministrazione finanziaria, entro il mese di luglio, le apposite dichiarazioni ricevute, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8 del citato decreto n. 600 del 1973. La trasmissione delle dichiarazioni deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto n. 600 del 1973, per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.".

3. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2 concernente norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.

Art. 10
(Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali)

1. I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi . La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 20, terzo comma, riguardante il contenuto della comunicazione all'anagrafe tributaria cui le amministrazioni dello Stato sono tenute quali sostituti d'imposta, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".

Art. 11
(Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28 (*Dichiarazione annuale*) - 1. Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10, salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis. I contribuenti con periodo d'imposta coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con l'anno solare obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione unificata annuale, redatta in conformità all'articolo 8 dello stesso decreto.

2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.

3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale.

4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.";

b) nell'articolo 30, primo comma, relativo al termine per il versamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta e l'ammontare delle somme già versate mensilmente, le parole: "entro il 5 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data";

c) nell'articolo 33, primo comma, lettera b), riguardante il termine di versamento dell'imposta da parte dei contribuenti minori, le parole:"entro il 5 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ciascun anno";

d) nell'articolo 35-bis, concernente gli obblighi degli eredi del contribuente, il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.";

e) nell'articolo 37, concernente la presentazione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la

rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.";

2) nel secondo comma, concernente l'ufficio al quale va presentata la dichiarazione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".

Art. 12
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, deve essere presentata:

a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998;

b) dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a decorrere dall'anno 2000.

3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire dall'anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono consegnate o spedite per raccomandata all' amministrazione finanziaria mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di presentazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12 del citato decreto n. 600 del 1973, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze organizzative, i termini di cui al presente articolo.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

Art. 13
(Liquidazione delle imposte sui redditi)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, gli articoli 36-bis e 36-ter sono sostituiti dai seguenti: "Art. 36-bis *(Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni)* - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

Art. 36-ter
(Controllo formale delle dichiarazioni)

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo. 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 , il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.".

Art. 14
(Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente: "Art. 54-bis *(Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni)* - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente. ".

b) nell'articolo 55, secondo comma, riguardante il potere di procedere ad accertamento induttivo in talune ipotesi, sono soppresse le parole: "presentata è priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o".

Art. 15
(Modifica dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, riguardante il termine per l'accertamento delle dichiarazioni, le parole: "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del quarto anno successivo";

b) al secondo comma, riguardante il termine per l'accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, le parole: " fino al 31 dicembre del sesto anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre del quinto anno successivo".

Art 16
(*Decorrenza*)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

SEZIONE I
VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE

Art. 17
(*Oggetto*)

1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all' INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2 Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74,

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n 662,

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.

Art 18
(*Termini di versamento*)

1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo

2. I versamenti dovuti da soggètti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali.

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Art. 19
(*Modalità di versamento mediante delega*)

1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.

4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non e superiore a cinque giorni lavorativi.

5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto.

Art. 20
(*Pagamenti rateali*)

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di

scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.

3. La facoltà del comma 1 puo essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1.

4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

Art. 21
(*Adempimenti delle banche*)

1. Entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.

2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.

Art. 22
(*Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari*)

1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.

3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.

4. La compensazione di cui all'articolo 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.

Art. 23
(*Pagamento con mezzi diversi dal contante*)

1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate,

assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO TRANSITORIO

Art. 24
(Modalità di versamento)

1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessione e le modalità di affidamento del servizio e i requisiti di idoneità, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.

3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.

8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.

9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 5.

10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'articolo 11 del decreto

ministeriale 28 dicembre 1993, n 567, le modalità di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22.

Art. 25
(Decorrenza e garanzie)

1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dall'anno 1998. Sono ammessi alla compensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali;

c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.

4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La prestazione della garanzia prevista dall'articolo 22 del predetto regolamento riguarda la solvibilità del contribuente per tutta la durata per la quale è prestata e fino a concorrenza dell'importo garantito La garanzia è prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia è stata prestata La garanzia deve avere la durata di un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui il rimborso è stato eseguito.

SEZIONE III
SANZIONI

Art. 26
(Sanzioni al concessionario)

1 In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43

2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 000 per ogni giorno di ritardo, la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari

3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI VARIE

Art 27
(*Comitato di indirizzo*)

1 Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente.

3 Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo

Art. 28
(*Versamenti in favore di enti previdenziali*)

1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituo nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.

Articolo 29
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, il lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1 200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI

Articolo 30
(*Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio*)

1 In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende

avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria al quale è stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.

Art. 31
(Rimborso del credito IVA)

1 All'articolo 38- bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'esecuzione dei rimborsi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

— Si riporta il testo dei commi 13, 15, 16 e 134 dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

14. *(Omissis)*

15. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.

16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente».

17-133. *(Omissis)*

134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari in modo da assicurare, ove possibile la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:

1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;

2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori in una sezione della dichiarazione dei redditi;

3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione riscossione e accertamento;

b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;

c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il versamento di ritenute fiscali;

d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera *a)* e dei relativi allegati a mezzo di modalità che consentano:

1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;

2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;

3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;

4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;

5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;

6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;

e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;

f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;

g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti;

h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;

i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;

l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;

m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente, a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 51 *(Redditi di impresa)* — 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lett. *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo».

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 22, nonché dell'art. 43 (nel testo modificato dall'art. 15 del presente decreto legislativo), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 22 *(Tenuta e conservazione delle scritture contabili)*. — Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c)* e alla lettera *d)* dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni delle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o di altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente. per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».

«Art 43 *(Termine per l'accertamento)*. — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, ***entro il 31 dicembre del quarto anno successivo*** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato ***fino al 31 dicembre del quinto anno successivo*** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 22 e 43 del D.P.R. n. 600/1973, si veda la nota all'art. 1.

— Per il testo dell'articolo 8 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 87, 110, 110-*bis*, 113 e 114 del citato D.P.R. n. 917/1986:

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicati nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

«Art 110 *(Oneri deducibili)*. — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere *a)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 10. Per l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso».

«Art. 110-*bis* (*Detrazioni d'imposta per oneri*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere *a), g), h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 13-*bis*. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato».

«Art. 113 (*Società ed enti commerciali*). — 1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere *a)* e *g)* del comma 1 dell'art. 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'art. 110, comma 1, terzo periodo.

2-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere *a), g), h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 13-*bis* Si applica la disposizione dell'art. 110-*bis*, comma 1, ultimo periodo.

3. Per la determinazione del reddito complessivo delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'art. 5 si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 2.

4. Per le società di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali».

«Art. 114 (*Enti non commerciali*) — 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere *a)* e *g)* del comma 1 dell'art. 10 e l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'art. 110, comma 1, terzo periodo.

1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere *a), g), h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 13-*bis*. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'art. 110-*bis*, comma 1, terzo periodo.

2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 109.

2-*bis*. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera *c)* del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese del reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni: dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) Le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a)*, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della stessa legge e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-*ter*. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 2-*bis* del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 917/1986:

«Art. 5 (*Redditi prodotti in forma associativa*) — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell 'amministrazione o l'ogetto principale nel territorio del territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costituito, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parenetela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiare, ai fini delle imposte sui redditi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 4 del citato D.P.R. n. 600/1973:

«Art. 1 *(Dichiarazione dei soggetti passivi)*. — Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli artt. 16 comma 1, lettere da *d)* a *n-bis)*, e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)* del comma 1 dell'art. 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;

b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'art 34 comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n 917, non superiore a lire 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'art 34, comma 4-*quater*, del citato testo unico delle imposte sui redditi;

c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire 1.380.000 a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall'ultimo sostituto d'imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore alla deduzione di cui all'art. 34, comma 4-*quater*, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità prevista dall'art. 12 del presente decreto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'art. 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione;

e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili;

e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera *c)*, non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a L. 20.000. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta e della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-*bis*, con le modalità previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ai fini della lettera *c)* del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'at. 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentate la dichiarazione dei redditi.

Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.

Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale».

«Art. 4 *(Contenuto della dichirazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche)*. — 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo.

2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari».

— Per il testo degli articoli 22 e 43 del D.P.R. n. 600/1973, si veda la nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n 600/1973, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 600/1973 si veda l'art. 7 del presente decreto legislativo.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973 si veda l'art. 5 del presente deceto legisaltivo:

— Per il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota all'art. 1.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/1973:

«Art. 29 *(Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato)*. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'art. 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti

La ritenuta è operata:

1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 23;

2) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al numero 1) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'art. 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto di pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del dieci per cento:

3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2), con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *e)* dell'articolo 12 del decreto indicato nel numero 2) con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al numero 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2 corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera *a)* dell'art. 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute operate, per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali, entro lostesso termine deve essere altresì effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n 3) Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro.

Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 23. Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'art. 23, settimo comma.

Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica per i compensi e le altre somme di cui al primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando le disposizioni di cui al secondo e terzo comma Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera *d)* dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma.

Per le pensioni, i vitalizi e le indennità dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennità.

Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto comma che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-*bis*, 26, quinto comma e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse»

Note all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n 600/1973, si veda l'art 4 del presente decreto legislativo.

— Si riporta il testo vigente dell'art 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale): «10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere *a), d)* e *g),* con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta».

— Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 7 del presente decreto legisaltivo.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 53 del D.P.R. n. 600/1973:

«Art. 53 *(Altre violazioni)* — Sono punite con la pena pecuniaria da L. 300.000 a lire 3.000.000:

1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n 4) e al n. 7) dell'art 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;

3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;

4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.

La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 597, e nel quarto comma, lettera *d),* dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali, eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'art 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze».

Note all'art 6:

— Per il testo dell'art. 6 del D.P.R. n 600/1973, si veda l'art. 3 del presente decreto legislativo.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.

— Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 7 del presente decreto legislativo.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27, 30, 32, 46 e 54 del D.P.R. n. 600/1973:

«Art. 26 *(Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale).* — Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero.

L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del ventisette per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito né gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani.

Se gli interessi i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato, il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 597 Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tale imposta: 1) le ritenute relative alle somme di cui al primo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti indicati alla lettera *d)* dello stesso articolo; 2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti indicati alla lettera *d)*, dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta è applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta è applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dall'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 598. La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi».

«Art. 27 *(Ritenuta sui dividendi).* — Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 597, l'ammontare della ritenuta è detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alla società l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi Nei casi di distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a capitale Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati nell'art. 45 del decreto indicato nel precedente comma.

La ritenuta è operata nella misura del trenta per cento e a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a società o enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 598, esenti da tale imposta e a società o enti di cui alla lettera *d)* dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso.

La ritenuta d'acconto di cui al comma precedente non si applica sull'intero ammontare degli utili distribuiti soggetti al regime di cui all'art. 96-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli».

«Art 30 *(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*. — I premi diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere, nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.

La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.

La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640».

«Art. 32 *(Poteri degli uffici)*. — Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono.

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del n. 7), o rilevate a norma dell'art 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso,

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta. cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-*bis*) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi, ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'art 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale;

8-*bis*) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi».

«Art. 46 *(Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione* — Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire 300.000. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire 300.000, elevabile fino a lire 3.000.000 nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire 60.000 nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera *d)* del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati

Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.

Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dall'indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta e inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.

Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* ovvero ai sensi dell'art. 36-*ter*.

Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto».

«Art. 54 *(Determinazione delle pene pecuniarie)* — Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.

Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nell'inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata formalmente.

Quando il reddito netto è definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla metà.

In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378 (Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437:

«Art. 2. — 1. Al comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera *b)*, la seguente:

«*b*-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri, casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600».

2. Sui proventi di cui alla lettera *b*-bis) dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'art 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengano in qualita di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto I proventi di cui alla lettera *b*-bis) dell'art. 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 27».

«Art 3 — 1. All'art 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera [illegible] la seguente

«*c*-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine [illegible] valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispet[illegible]o della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto»

2. I soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera *c*-ter) dell'art. 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

3. Le plusvalenze indicate alla lettera *c*-ter) dell'art. 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini dell'art 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n 227. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n 227, si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 7, commi 1 e 2, del D L. 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425:

«1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti o ricevendone provvista dall'avente diritto.

2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non può essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1».

Note all'art 7·

— Per il testo dell'art. 87 del citato D.P R. n. 917/1986, si veda la nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 8 del D P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.

— Per il testo dell'art. 43 del D.P R. n. 600/1973, si veda la nota all'art. 1.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 78, commi 1 e 2, della citata legge n. 413/1991:

«1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale i «Centri autorizzati di assistenza fiscale». I Centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno cinque anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a)* se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei Centri previa delega della propria associazione nazionale.».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art 12 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 7 del presente decreto legislativo.

— Si riporta il testo degli articoli 10, 38, 39 e 65 del D.P.R n. 600/1973, come modificati dal presente articolo:

«Art. 10 *(Dichiarazione nei casi di liquidazione).* — In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di società o associazioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 597, il liquidatore *nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria,* o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel primo comma devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'art 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi e stato esercizio provvisorio.

Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini ivi indicati».

«Art. 38 *(Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche).* — L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi».

Art. 39 *(Redditi determinati in base alle scritture contabili).* — Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica·

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'art. 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera *d)* del primo comma dell'art. 14 del presente decreto.

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera *d)* del precedente comma.

a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

b) (abrogata);

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso a sensi del secondo comma del presente articolo».

«Art. 65 *(Eredi del contribuente).* — Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. *I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2, dell'art. 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.*

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma».

Note all'art 9:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 8-*bis*, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), come modificato dal presente articolo: «8-bis. *Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a venti è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta.* A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera *d)* del comma 13 dell 'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

— Si riporta il testo vigente dell'art 78, commi 13 e 14, della citata legge n 413/1991:

«13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:

a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10;

b) di controllarne la regolarità formale;

c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;

d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce;

e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10.

13-*bis. (Omissis)*

14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d 'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte, contenente gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti»

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.

— Per il testo dell'art. 12 del D P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 7 del presente decreto legislativo.

— Si riporta il testo vigente dell'art 21 del D.P.R. n. 600/1973:

«Art. 21 *(Scritture contabili dei sostituti d'imposta).* — I soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 13 devono indicare nel libro matricola tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, per ciascun dipendente, il numero delle persone a carico e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente e l'ammontare delle corrispondenti ritenute devono risultare dal libro paga tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come modificato dal presente articolo:

«Art. 20. — Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente.

I soggetti indicati nell'art 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29. *Nel medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.* Per i soggetti di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze, e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima.

Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera *f)* dell'art 6»

Note all'art. 11·

— Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 19-*bis* del D.P R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nonché il testo degli articoli 30, 33, 35-*bis* e 37 del medesimo decreto, come da ultimo modificati dal presente articolo:

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta)*. — Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

8-*bis)* le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere *c), d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell' art. 4, ultimo comma, del presente decreto;

10) *(Omissis)*.

11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;

12) le cessioni di cui al n 4) dell'art. 2, fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;

13) le cessioni di cui al n. 4), dell'art. 2, a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n 225;

14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n 8, l'esecuzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni;

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;

16) le prestazioni relative ai servizi postali;

17) *(Omissis)*;

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) *(omissis)*;

26) *(omissis)*;

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27-*bis) (omissis)*;

27-*ter)* le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge 23 dicembre 1987, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere;

27-*quater)* le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382».

«Art 19-*bis (Rettifica della detrazione)* — La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati all'art. 2425, n. 3), del codice civile, operata ai sensi dell'art. 19, è soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno della loro entrata in funzione.

La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata.

In caso di cessione del bene durante il quadriennio, la rettifica è operata in unica soluzione, in base alla variazione intervenuta nella percentuale di detrazione, tenendo conto anche dei residui anni del quadriennio.

Agli effetti del presente articolo non sono considerati ammortizzabili i beni per i quali il coefficiente d'ammortamento stabilito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non è inferiore al venticinque per cento.

Se i beni ammortizzabili o comunque gli immobili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche».

«Art. 30 *(Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza)* — La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione *entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.*

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione dell'attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quanto esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti».

«Art. 33 *(Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti)* — 1 I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il *15 marzo* di ciascun anno.

Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso»

«Art. 35-*bis* (Eredi del contribuente). — *Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data*

Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore»

«Art. 37 (Presentazione delle dichiarazioni). — *Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta gionri dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente*

Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. *La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione.

La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.

Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48.

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta».

— Per il testo dell'art 8 del D.P.R. n. 600/1973 si veda l'art 5 del presente decreto legislativo.

— Per il testo dell'art. 9 del decreto del D P.R. n. 600/1973 si veda l'art. 6 del presente decreto legislativo.

— Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 600/1973, si veda l'art. 7 del presente decreto legislativo.

Note all'art 12:

— Per il testo dell'art. 78, comma 10, della legge n 413/1991, si veda la nota all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P R. n. 600/1973, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.

— Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n 600/1973, si veda l'art. 7 del presente decreto legislativo.

Note all'art 13.

— Per il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 605/1973, si veda la nota all'art. 10.

— Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota all'art. 3.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 78, comma 25 della citata legge n. 413/1991.

«25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali e assistenziali».

Note all'art. 14·

— Per il testo dell'art. 33 del D.P.R. n 633/1972, si veda la nota all'art 11.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 27, 60, sesto comma e 74, del D.P R. n 633/1972, nonché dell'art. 55 del medesimo decreto, come modificato dal presente articolo

«Art. 27 *(Liquidazioni e versamenti mensili).* — Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso, per il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26.

Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contibilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio delle imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso, ovvero, per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.

Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione.

Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale».

«Art. 55 *(Accertamento induttivo).* — Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dall'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:

1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;

2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;

3) quando le omissioni o le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33».

«Art. 60 *(Pagamento delle imposte accertate).* — Commi 1-5 *(Omissis).*

L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'art. 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'art. 38, quarto comma».

«Art 74 *(Disposizioni relative a particolari settori).* — In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo dei vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993 e del 60 per cento per gli anni successivi ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute;

d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario di servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti all'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto;

e-bis) (abrogata)

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera *e)*, e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precendente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione.

Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel n. 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'art. 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare, l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione

Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigenti al 31 dicembre 1996·

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

c) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78 01);

e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80 01).

Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano, sotto la responsabilità del cedente, sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire

I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa.

Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'art 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi»

Nota all'art 15:

— Per il testo dell'art. 43 del D.P R. n. 600/1973, come modificato dal presente articolo, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art 17:

— Si riporta il testo vigente dell'art 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):

«Art 3 *(Riscossione mediante versamenti diretti)* — 1. Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:

1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;

2) *(omissis);*

3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;

4) *(omissis),*

5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);

6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

b) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1);

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,

d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

f) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al n. 1);

g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546».

— Per il testo degli articoli 27 e 74 del D.P.R. n. 633/1972, si veda la nota all'art. 14.

— Per il testo dell'art. 33 del D.P.R. n 633/1972, si veda la nota all'art. 11.

— Si riporta il testo dell'art 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione·

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato ron decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'art. 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera *a)*;

d) previsione per le regioni della facoltà di non appliare le tasse sulle concessioni regionali;

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:

1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite».

— Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 13 ottobre 1965, reca: «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 49 del D.P.R. n. 917 del 1986

«Art. 49 *(Redditi di lavoro autonomo)* — 1 *(Omissis)*

2 Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

b)-f) *(omissis)*

3. *(Omissis)*».

Nota all'art 19:

— Si riporta il testo vigente dell'art 13 del D.P.R. 28 dicembre 1993, n 567 (Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n 413, concernente l'istituzione del conto fiscale).

«Art 13 *(Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito)* — 1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le catatteristiche tecniche dei supporti da trasmettere».

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 602/1973:

«Art. 9 *(Mancato o ritardato versamento diretto)* — Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del 5 per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte, riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

— Si riporta il testo vigente dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 (Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413):

«8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento.

9. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insuffìcente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce».

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 8, 9 e 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657):

«Art 8 *(Durata della concessione)* — 1. La durata della concessione è decennale e decorre dalla datta prevista dal decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 7, per l'inizio del servizio della riscossione.

2. Qualora nel corso del decennio venga conferita al medesimo concessionario altra concessione, la durata di quest'ultima non si protrae oltre il termine di scadenza della concessione di cui è già titolare il subentrante».

«Art 9 *(Modalità di affidamento del servizio e requisiti di idoneità)* — 1. Decorso il periodo di prima applicazione previsto dall'art. 115, per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, il servizio centrale cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione. Il servizio centrale predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanale con decreto del Ministro delle finanze. indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61 e la cauzione di cui all'art. 46.

2 Nel caso di recesso, di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al comma 1 sono curati dal servizio centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.

3. Le domande di concessione vanno presentate al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione prevista nei commi 1 e 2

4 Possono presentare domanda per il conferimento delle concessioni le aziende e gli istituti di credito, le loro sezioni speciali e le società di cui all'art. 31 che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni sempre che i loro amministratori o, limitatamente alle societa diverse dagli istituti di credito, i loro soci siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 31.

5. Al fine dell'aggiudicazione della concessione al concorrente più idoneo all'espletamento del servizio, deve tenersi conto in ogni caso, nella valutazione delle domande pervenute, dei seguenti elementi:

a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;

b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza del servizio di riscossione richieste dall'estensore della concessione;

c) disponibilità di adeguato sistema informativo idoneo a soddisfare anche le esigenze dell'amministrazione finanziaria connesse, tra l'altro, all'esigenza di acquisizione da parte dei centri informativi dei dati relativi ai versamenti diretti di cui all'art. 66;

d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi al servizio;

e) impegno, professionalità ed efficienza, di particolare rilevanza, dimostrati nella gestione di altre concessioni, con preferenza per quelle che possono costituire integrazione dell'unità organizzativa di cui all'art. 7, comma 2.

6. Negli ambiti territoriali modificati rispetto a quelli precedentemente determinati, l'affidamento del servizio di riscossione avverrà in favore del richiedente ritenuto più idoneo allo svolgimento del servizio, sulla base dei criteri indicati al comma 5, con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'art. 3.

7. L'affidamento del servizio di riscossione viene concesso, per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze. Lo stesso fissa altresì il termine entro il quale, a pena di decadenza, il concessionario deve stipulare apposita convenzione con il servizio centrale di riscossione sulla base del disciplinare di cui al comma 1 e prestare la cauzione di cui all'art. 46».

«Art. 61 *(Compensi e rimborsi spese)* — Commi 1-2 *(Omissis)*.

3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e quello di inesigibilità La remunerazione è articolata come segue.

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera *b)*, per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT».

Commi 4-8 *bis* *(Omissis)*.

— Per il testo del comma 143 dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996, si veda la nota all'art. 17.

— Si riporta il testo dell'art 5 del citato D.P.R. n 602/1973:

«Art. 5 *(Esattoria competente a ricevere il versamento diretto)*. — Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato D.P.R. n. 567/1993:

«Art. 11 *(Termini e modalità di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato)*. — 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.

2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonché delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.

4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo.

5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del citato decreto».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 25·

— Il titolo II del citato D.P.R. n. 567/1993 comprende gli articoli da 18 a 24. Si riporta di seguito il testo vigente dei suddetti articoli:

«Art. 18 *(Rimborsi erogati dai concessionari).* — 1. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei confronti degli intestatari di conto fiscale i rimborsi loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni delle singole leggi d'imposta e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi di cui al precedente art. 11, comma 4.

2. Alla erogazione dei rimborsi i concessionari provvedono sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente, mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato allo stesso.

3 L'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici e regolati al successivo art. 19, è eseguita relativamente ai crediti d'imposta sorti dall'1 gennaio 1994. Per i crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni presentate a partire dall'1 gennaio 1994.

4 Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di idonea garanzia come stabilito dal successivo art. 22 il concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43

5 Sulla base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del primo semestre dall'attivazione del conto fiscale il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione provvede ad adeguare la cauzione versata dal concessionario ai nuovi flussi di entrata, secondo la procedura indicata all'art. 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

«Art. 19 *(Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici)* — 1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici, anche se maturati antecedentemente all'istituzione del conto fiscale, sono eseguiti, a decorrere dall'1 gennaio 1994, dai concessionari del servizio della riscossione che li erogano a carico dei relativi fondi della riscossione».

«Art 20 *(Modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi)* — 1. L'intestatario di conto fiscale ha facoltà di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilità la domanda è compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti. Con lo stesso decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno definite le modalità per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi.

2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata già prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso.

3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione.

4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario.

5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dall'intestatario ovvero disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, più accrediti, sul conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralità di accrediti è considerata una unica operazione, di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte.

6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilità con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati.

7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale sede andrà recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone per la parte residua».

«Art. 21 *(Limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia)* — 1 Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati. Ai fini della verità del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta.

2. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga erogato sulla base della comunicazione inviata dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria».

«Art 22 *(Prestazione delle garanzie da parte degli intestatari).* — Per l'erogazione dei rimborsi di importo superiore al limite di cui all'art. 21 l'intestatario deve prestare una delle garanzie di durata quinquennale, indicate all'art. 38-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. È consentito il cumulo di più forme di garanzia.

2 La garanzia, da intestarsi a favore del direttore regionale delle entrate, va prestata per l'ammontare del rimborso richiesto, maggiorato dell'importo degli interessi annui, di cui all'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la durata di cinque anni. La stessa garanzia viene consegnata al competente concessionario del servizio della riscossione per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate.

3. Nel caso di prestazione della garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, va effettuato, a cura e spesa dell'intestatario il deposito dei titoli alla Cassa depositi e prestiti che ne rilascia ricevuta, da allegare, in originale, alla richiesta di rimborso, per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate».

«Art. 23 *(Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati).* — 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono approvate le modalità concernenti il recupero di rimborsi indebitamente effettuati.

2. Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi, mandatari e procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato».

«Art. 24 *(Compensi e penalità per l'erogazione dei rimborsi).* — 1. Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al precedente art. 11.

2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all'art 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

Note all'art. 26:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 104 del citato D.P.R. n. 43/1988:

«Art. 104 *(Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori).* — 1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui è stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quarto.

3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonché su quelle per le quali il concessionario è tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'art. 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'art. 61, comma 6.

4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si provvede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'art. 56».

Nota all'art. 27:

— Per il testo dell'art. 3, comma 134, della citata legge n. 662/1996, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 31:

— Si riporta il testo dell'art 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal presente articolo:

«Art. 38-*bis* (*Esecuzione dei rimborsi*). — I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. *I rimborsi previsti nell'art 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio nell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'art. 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione*

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'art. 30.

Quando sia stato contestato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».

— Si riporta il testo vigente dei commi da 27 a 38 dell'art. 78 della citata legge n. 413/1991:

«27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riuardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti a iscrizione a ruolo.

30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.

31. I rapporti tra le aziende e istituti di credito e il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e dei altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lett. *a)* del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti e aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;

e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.

32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato un'erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni. nei limiti e alle condizioni seguenti:

a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera *b)* del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.

34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera *f)*, n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n 657.

35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

36 Il comma 3-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.

38 Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43».

97G0277

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 25 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 296 del 17 dicembre 1992, recante modificazioni allo statuto dell'Università;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, con il quale sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze politiche;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 febbraio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Unversità degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Art. 1.

All'art. 40, primo comma, nell'elenco dei corsi obbligatori previsti per il biennio propedeutico, dopo «filosofia della politica», deve essere inserito «scienza politica».

Art. 2.

All'art. 43 (indirizzo storico-politico) le discipline opzionali passano da cinque a sei. Pertanto, al secondo rigo, la parola «cinque» deve essere sostituita con la parola «sei».

Art. 3.

All'art. 44 (indirizzo politico-sociale) le discipline opzionali passano da cinque a sei. Pertanto, al secondo rigo, la parola «cinque» deve essere sostituita con la parola «sei».

Art. 4.

All'art. 45 (indirizzo politico-amministrativo) nell'elenco dei corsi obbligatori previsti per il terzo anno, dopo «diritto pubblico dell'economia», deve essere aggiunto «diritto regionale».

Art. 5.

All'art. 46 (indirizzo politico-economico) nell'elenco dei corsi obbligatori previsti per il quarto anno, dopo «economia e politica monetaria e creditizia», deve essere inserito «economia industriale».

Art. 6.

All'art. 47 (indirizzo politico-internazionale) nell'elenco dei corsi obbligatori, previsti per il terzo anno, dopo «storia delle relazioni internazionali», deve essere aggiunto «economia internazionale».

Art. 7.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 25 giugno 1997

Il rettore

97A5863

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 14 novembre 1996 e del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i provvedimenti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Art. 1.

All'art. 77, l'elenco dei titoli di studio conferiti dalla facoltà di medicina e chirurgia e modificato come segue:

il diploma universitario in tecnico di audiometria e audioprotesi viene soppresso.

Sono aggiunti i diplomi universitari in:

tecnico audiometrista;

tecnico audioprotesista;

ostetrica/o;

tecnico di neurofisiopatologia.

Il diploma universitario in scienze infermieristiche muta la propria denominazione in diploma universitario in «infermiere».

Il diploma universitario in tecnico di laboratorio biomedico, muta la propria denominazione in tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il diploma universitario in «logopedia» muta la propria denominazione in diploma universitario in «logopedista».

Il diploma universitario in terapisti della riabilitazione, muta la propria determinazione in diploma universitario in fisioterapista.

Art. 2.

Gli articoli dal 90 al 93 relativi ai diplomi universitari sono soppressi e sostituiti dalle seguenti norme di carattere generale:

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

NORME GENERALI

Art. 90. - Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 90.1 - Nell'ordinamento universitario - facoltà di medicina e chirurgia, sono istituiti di seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:

fisioterapista;

infermiere;

logopedista;

ostetrica/o;

tecnico audiometrista;

tecnico audioprotesista;

tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

tecnico di neurofisiopatologia.

La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, una congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea. I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (esame di stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici o di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

Art. 90.2 - I corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra le università e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera — Policlinici universitari, IRCCS, ospedali — e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché presso istituzioni private accreditate.

Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

Art. 90.3 - In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare:

a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della sanità, emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il S.S.N. esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalità concordate tra le parti.

Art. 90.4 - Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici o pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni di corso, né esime dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale.

Art. 90.5 - Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

Art. 90.6 - Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domanda a risposta multipla per il 70% dei posti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo.

Il consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.

L'ammissione al corso viene previo accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.

Art. 90.7 - I docenti universitari, a ciò destinati dal consiglio di facoltà sono titolari di insegnamento nel corso di diploma universitario. I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati annualmente dal rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facoltà e nulla-osta del direttore generale della struttura di appartenenza.

All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda.

La titolarità dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico-disciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità.

Art. 90.8 - Sono organi del corso di diploma:

a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso;

b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli è eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai membri del consiglio di corso di diploma;

c) il coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal consiglio di corso di D.U. tra coloro che, in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del *curriculum* che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.

Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.

Il consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

Art. 90.9 - Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie è demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di II livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale.

Art. 90.10 - È istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza dell'attività dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonchè per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi *in loco*, della qualità dei corsi nelle sedi.

L'Osservatorio è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

L'Osservatorio è costituito da:

tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanità;

due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di D.U.;

tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza permanente dei presidenti della regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche.

L'Osservatorio è integrato per l'attività relativa a ciascun corso di diploma da un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.

L'Osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività di valutazione.

In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono adottate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attività didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.

Art. 91. - Organizzazione didattica - verifiche di profitto - esame finale.

Art. 91.1 - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocinii è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito *in itinere*.

È altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte-ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte-ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

In caso d'interruzione della frequenza per oltre 2 anni accademici, il consiglio di corso di diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a 3 anni.

Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocinii può ripetere l'anno per non più di una volta; egli è iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.

Art. 91.2 - Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per il 20% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Art. 91.3 - Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico professionali.

Il peso relativo di ciascuna area è definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non può eccedere il 50% delle suddette ore.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (tabella *A* di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio di corso di D.U. e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

La valutazione del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.

Art. 91.4 - Le attività di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

Art. 91.5 - L'esame finale, con valore di esame di stato abilitante alla professione, organizzato in 2 sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende:

a) una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;

b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma;

c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.

Art. 91.6 - La commissione per l'esame finale è composta da non meno di 7 e non più di undici membri nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente.

Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

Art. 92. - Norme generali relative agli ordinamenti tabellari.

Art. 92.1 - Le tabelle *A* e *B* che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'utilità minima, pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Art. 92.2 - La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 6, terzo comma, del D.Lvo n. 502/1992.

Art. 93. - Norme di passaggio.

Art. 93.1 - A domanda degli interessati e previa valutazione del *curriculum* formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, è consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al rettore dell'università presso cui si è conseguito il titolo finale o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra università nella quale si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente *curriculum* è effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

La commissione d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 2.6, esprime una valutazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento dell'attività professionale, rimanendo confermato il voto già conseguito.

Art. 93.2 - Qualora il *curriculum* formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata.

Art. 93.3 - Sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento dalle strutture e comunque non oltre l'a.a. 1997/98 all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto MURST - Sanità su proposta delle università e delle regioni.

Art. 3.

Gli articoli da 94 e 109 sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento della numerazione relativa agli articoli successivi.

ORDINAMENTO DEI CORSI DI DIPLOMA

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER FISIOTERAPISTA

Art. 94 - Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 94.1 - L'Università - Facoltà di medicina e chirurgia può istituire il corso di diploma universitario di fisioterapista.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Fisioterapista».

Lo statuto dell'Università indica il numero di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Art. 94.2 - Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree dalla motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741.

Art. 95. - Ordinamento didattico.

Art. 95.1 - Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 95.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali; deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia medica e clinica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

Art. 95.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *E*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.

I anno - I semestre.

Area A: Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Biologia, genetica e microbiologia.

Settore: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica.

A.4 Corso integrato di Anatomia umana e istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09E Istologia.

A.5 Corso integrato di Fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione.

Settore: E06A Fisiologia umana, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6 Corso di inglese scientifico: Settore L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I anno - II semestre.

Area B: Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e riabilitazione generale (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le nozioni di base di neurofisiologia, di elettronica, delle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere le nozioni di base di psicologia e pedagogia.

B.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia speciale del sistema nervoso.

Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica.

B.2 Corso integrato di Cinesiologia e metodi di riabilitazione generale.

Settore: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.3 Corso integrato di Psicologia e Pedagogia.

Settori: M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.4 Corso integrato di Metodologia della riabilitazione.

Settore: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (700 ore nell'intero anno).

II anno - I semestre.

Area C - Fisiopatologia generale, principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi di fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, conoscere le basi dei principi farmacologici attivi sul sistema neuromuscolare; deve infine conoscere i principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle principali affezioni suscettibili di riabilitazione.

C.1 Corso integrato di Patologia generale e Farmacologia.

Settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale.

C.2 Corso integrato di Neurologia.

Settori: F11E Neurologia, F12B Neurochirurgia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.3 Corso integrato di Patologia dell'apparato locomotore.

Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.4 Corso integrato di Metodologia generale della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.5 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

II anno - II semestre.

Area D - Medicina interna e specialità mediche e disabilità delle funzioni viscerali (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle diverse affezioni di organi ed apparati che possano richiedere procedure riabilitative.

D.1 Corso integrato di Metodologia generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria.

Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 Corso integrato di Medicina generale e specialistica.

Settori: F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia.

D.3 Corso integrato di Geriatria.

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 Corso integrato di Psichiatria.

Settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile.

D.5 Corso integrato di Neuropsicologia e neurolinguistica.

Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

D.6 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

F.1 Corso integrato di Metodologia e tecniche della riabilitazione neuropsicologica.

Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11X Psicologia clinica.

F.2 Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali.

Settori: F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3 Corso integrato di Igiene generale e speciale, medicina sociale e medicina del lavoro.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A Sociologia generale.

F.4 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.5 Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere, con progressiva assu[illegible] di responsabilità professionale (1300 ore nell'inte[illegible] anno).

Tabella *E* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale: 14 settembre 1994, n. 741):

definizione in 10 casi del programma di riabilitazione;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età evolutiva;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età adulta;

osservazione del trattamento riabilitativo di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età evolutiva e di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età adulta geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato sotto la guida del fisioterapista di almeno n. 50 soggetti (o per almeno 250 ore) in età evolutiva e di almeno n. 100 soggetti (o per almeno 600 ore) in età adulta o geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica) effettuato autonomamente in almeno n. 40 soggetti (o per almeno 300 ore) in età evolutiva ed in 100 soggetti (o per almeno 1.000 ore) in età adulta e/o geriatrica;

relazione scritta ed esposizione di n. 8 casi clinici completi di valutazione e programmazione del piano di trattamento;

compilazione di n. 10 cartelle cliniche riabilitative;

effettuazione di n. 4 consegne scritte;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure terapeutiche: valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, tests muscolari ed articolari, massoterapia muscolare e connettivale, linfodrenaggio manuale, terapia strutturale ed idroterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione neuromotoria, neuropsicologica e psicomotoria, rieducazione respiratoria, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale, terapia occupazionale ed orgonomia;

frequenza, a rotazione e per almeno un mese ciascuno, delle seguenti strutture cliniche: chirurgia generale, chirurgie specialistiche, geriatria, medicina genrale, medicina specialistica, medicina materno-infantile, neurologia, neuropsichiatria, ortopedia, recupero e rieducazione funzionale, reumatologia.

Nel regolamento didattico di ogni ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Tabella XVIII/*ter*-04. - TABELLA CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE.

Art. 96 - Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 96.1 - L'Univer[illegible]facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di [illegible]loma universitario per infermiere.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «Infermiere» (responsabile dell'assistenza generale infermieristica).

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Art. 96.2 - Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con la conoscenza necessaria a svolgere la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739.

Art. 97 - Ordinamento didattico.

Art. 97.1 - Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato corredato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 97.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing, lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia,

F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X Discipline demoetnoantropologiche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

Art. 97.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *E*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.

I anno - I semestre.

Area A: Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali, deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1 Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Biologia, genetica.

Settore: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di Anatomia umana e istologia (crediti: 4).

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di Infermieristica generale e teorica del nursing.

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

A.6 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese (crediti: 0,7).

A.7 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

I anno - II semestre.

Area B: Fisiopatologica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie su basi eziopatogenetica, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1 Corso integrato di fisiologia e scienza dell'alimentazione.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Scienze dell'alimentazione, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

B.2 Corso integrato di Microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di Patologia e fisiopatologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

B.4 Corso integrato di Immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica.

Settore: F04A Patologia generale. F04B Patologia clinica.

B.5 Corso integrato di metodologia infermieristica applicata.

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

II anno.

Area C - Medicina clinica (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone, deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione,

valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

I semestre.

C.1 Corso integrato di Medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

C.2 Corso integrato di Igiene, epidemiologia e statistica medica.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3 Corso integrato di Infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4 Corso integrato di Scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia).

Settori: M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

C.5 Attività di tirocinio professionale guidato: in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

II semestre.

C.6 Corso integrato di Medicina materno-infantile, compresa la puericultura.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22B Scienze infermieristiche pediatriche, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7 Corso integrato di Tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti: 2.3).

Settori: F04C Oncologia medica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F13B Malattie odontostomatologiche, F14X Malattie apparato visivo, F17X Malattie cutanee e veneree, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8 Corso integrato di elementi di Chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.

Settori: F08A Chirurgia generale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9 Corso integrato di Infermieristica clinica II (in relazione ai C.1 C7-9).

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10 Attività di tirocinio professionale guidato: in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

III anno - I semestre.

Area D - Organizzativa e d'infermieristica applicata (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti, deve conoscere i principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D.1 Corso integrato di Psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

D.2 Corso integrato di Economia sanitaria (crediti 0.8).

Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

D.3 Corso integrato di Medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa (crediti 1.0).

Settori: F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

D.4 Corso integrato di Psichiatria ed igiene mentale.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

D.5 Corso integrato di Infermieristica clinica III (relativo al c.i., D.3).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

D.6 Attività tutorali e di tirocinio guidato: da effettuarsi in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1300 ore nell'intero anno).

III anno - II semestre.

Area E - Medicina clinica ed infermieristica comportamentale (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeudici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle

valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1 Còrso integrato di Medicina e chirurgia d'urgenza intensiva.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

E.2 Corso integrato di Scienze umane, storia e filosofia della medicina.

Settori: F02X Storia della Medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.3 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.4 Corso integrato di Infermieristica clinica IV-(relativo al c.i. E.1 ed alla deontologia professionale).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.5 Attività tutoriali e di tirocinio professionale da effetturare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.330 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professioniali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del I anno di corso deve:

a) aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a1. reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

a2. servizi di Sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale) ore 160;

a3. 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

b) essere in grado di:

b1. saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze tecniche con quelle pratiche;

b2. saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richiesta dal suo livello formativo;

b3. dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

b4. dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

b5. riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alla attività ed apportando contributi costruttivi;

b6. comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del II anno di corso, deve:

a) avere effettuato 1000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a1. assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi inerenti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500);

a2. assistenza infermieristica specializzata in ostetricia e ginecologia, neonatologia e pediatria (ore 200);

a3. 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

b) essere in grado di:

b1. identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

b2. fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, differenti settori operativi e nelle diverse età;

promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del III corso, deve:

a) aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria;

servizi di chirurgia specialistica;

psichiatria;

area critica;

assistenza domiciliare;

servizi di tutela della salute dai luoghi di lavoro;

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali.

b) aver effettuato almeno 400 ore in settori scelti dallo studente;

c) essere in grado di:

b1. identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

b2. pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

b3. pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

b4. contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

b5. analizzare i risultati di ricerca svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

b6. valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie VRQ;

c7. collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

c8. interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

c9. dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro famigliari, della collettività, del personale collaborante;

c10. dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Tabella XVIII/*ter*-05. - TABELLA DIPLOMA UNIVERSITARIO DI LOGOPEDISTA.

Art. 98 - Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 98.1. - L'Università - Facoltà di Medicina e Chirurgia istituisce il Corso di diploma universitario di «Logopedista».

Il Corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di «Logopedista».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Art. 98.2. - Il Corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con le conoscenze e competenze necessarie a svolgere la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica, ai sensi del D.M. 14 settembre 1994 n. 742.

Art. 99 - Ordinamento didattivo.

Art. 99.1. - Il Corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'erario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del Corso, a partire dal II anno, percorsi didattivi con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 500 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze tecniche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 99.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i Corsi integrativi ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del Corso quello di far conseguire allo studente: *a)* le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici fondamentali e di quelli fisiopatologici del linguaggio e della comunicazione; *b)* le basi teoriche e le conoscenze pratiche finalizzate alla prevenzione ed al trattamento riabilitativo dei disturbi del linguaggio e della comuncazione d'origine centrale o periferica, organica o funzinale nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del Corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F10B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze di riabilitazione in

logopedia, L09A Glottologia e Linguistica, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E Psicologia clinica, Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.

I anno - I semestre.

Area A: Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi generali di linguistica (fonetica, fonologia, morfo-sintassi, sematica e pragmatica).

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settore: B05A Biochimica.

A.3 Corso intebrato di Anatomia ed istologia.

Settori E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di Linguistica I.

Settori: L09A Glottologia e linguistica, M11E Psicologia clinica, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M07E Filosofia del linguaggio.

A.6 Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso strutture universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I anno - II semestre

Area B - Anatomo-fisiologia e scienze della comunicazione applicate alla logopedia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi fondamentali dell'anatomo-fisiologia degli organi di senso e della fonazione, nonché i principi della comunicazione umana con riguardo all'afferenza sensoriale ed a quella espressiva, alle modalità d'elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1 Corso integrato di Anatomo-fisiologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica.

B.2 Corso integrato di Psicologia.

Settori: M10A Psicologia generale, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

B.3 Corso integrato di Scienza della comunicazione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M11A Psicologia dello sviluppo.

B.4 Corso integrato di Linguistica II.

Settori: L09A Glottologia e linguistica, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M07E Filosofia del linguaggio.

B.5 Corso integrato di Logopedia generale.

Settore: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

B.6 Attività di tirocinio da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II anno

Area *C*: Fisiopatologia e semiotica della comunicazione e logopedia generale (crediti 11,0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisiopatologia della comunicazione, nonché delle specifiche correlazioni cliniche, comprese quelle con organi, sistemi ed apparati connessi con la funzione comunicativa; deve iniziare altresì ad apprendere le tecniche logopediche e riabilitative specifiche.

I semestre

C.1 Corso integrato di Fisiopatologia generale.

Settori: F04A Patologia generale, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.2 Corso integrato di Patologia e clinica della comunicazione.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.3 Corso integrato di Semiotica generale.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.4 Corso integrato di Medicina specialistica.

Settori: F11B Neurologia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillofacciale, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.5 Corso integrato di Neurolinguistica.

Settori: F11B Neurologia, L09A Glottologia e linguistica.

C.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II semestre

C.7 Corso integrato di Semeiotica speciale.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di ribilitazione in logopedia.

C.8 Corso integrato di Neuroscienze applicate.

Settori: F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.9 Corso integrato di Logopedia I.

Settore: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.10 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.000 ore nell'intero anno).

III anno

Area *D* - Logopedia professionale (crediti 7).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti dalle patologie funzionali alla riabilitazione logopedica, nonché acquisire le tecniche logopediche e di riabilitazione specifica, comprese quelle relative alla psicomotricità.

I semestre

D.1 Corso integrato di Patologia e clinica della comunicazione.

Settori: F11B Neurologia, F15A otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.2 Corso integrato di Logopedia II.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23P Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.3 Corso integrato di Fono-logopedia.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.4 Corso integrato di Scienze umane e medicina sociale.

Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale, M09A Pedagogia generale, M11B Psicologia sociale.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

II semestre

D.6 Corso integrato di Logopedia e riabilitazione logopedica.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.7 Corso integrato di Riabilitazione psicomotoria.

Settori: F11A Psichiatria, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione audiometriche, audioprotesiche e logopediche, L26A Discipline dello spettacolo.

D.8 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

D.9 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari-ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver partecipato con autonomia tecnico-professionale nell'ambito delle proprie competenze (D.M. 742/1994), con il continuo monitoraggio del tutore, ai seguenti atti:

eseguito valutazioni logopediche finalizzate alla impostazione del trattamento riabilitativo su almeno: 20 pazienti in età evolutiva, 20 in età adulta e 20 in età involutiva;

eseguito personalmente almeno i seguenti trattamenti (costituiti da almeno 15 sedute ciascuno) su:

2 pazienti affetti da disfonia;

2 pazienti con deficit del linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età evolutiva;

2 pazienti con deficit del linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età adulta;

1 paziente affetto da disfonia successive a chirurgia della laringe;

1 paziente affetto da disturbi della parola da causa organica periferica;

1 paziente affetto da disturbi della deglutazione;

2 pazienti affetti da ritardo del linguaggio specifici in età evolutiva;

2 pazienti affetti da ritardo del linguaggio secondario in età evolutiva;

2 pazienti affetti da afasia e disartria;

2 pazienti affetti da disturbi della lettura, della scrittura o dell'apprendimento in età evolutiva;

2 pazienti con disturbi della fluenza verbale;

partecipato alla stesura di almeno 2 diagnosi funzionali previste per la certificazione dell'handicap (legge 104).

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventuamente specificate la tipologia di diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Tabella XVIII/*ter*-07. - TABELLA DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OSTETRICA/O.

Art. 100 - Finalità organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 100.1 - L'Università - Facoltà di Medicina e chirurgia può istituire il Corso di diploma universitario di «Ostetrica/o».

Il Corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di Ostetrica/o.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possbilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Art. 100.2 - Il Corso di diploma ha lo scopo di formare operazioni con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di Ostetrica/o, ai sensi del D.M. 14 settembre 1994 n. 740.

Art. 101 - Ordinamento didattico.

Art. 101.1 - Il Corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del Corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore; delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 101 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i Corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia e patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standards definiti dalla Unione Europea, saper collaborare con lo specialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistere il neonato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07I Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, E23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, N10X Diritto amministrativo.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

Tabella A - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.

I anno - I semestre

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi della fisiologia umana e della fisiologia applicata alla riproduzione umana ed allo sviluppo embrionale e le nozioni di base dell'assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

A.1 Corso integrato di Fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica.

A.2 Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di Istologia ed anatomia umana.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di Ostetricia generale.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

A.6 Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1.100 ore nell'anno).

I anno - II semestre

Area B - Fisiologia applicata all'ostetricia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi conoscitivi per l'osservazione e l'analisi dei vari fenomeni fisiologici e fisiopatologici connessi con la valutazione dei parametri relativi; deve acquisire altresì le conoscenze relative a psicologia e pedagogia ed approfondire le nozioni teorico-pratiche di cura ed assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

B.1 Corso integrato di Microbiologia, immunologia, immunoematologia.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.2 Corso integrato di Fisiologia umana.

Settori: E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

B.3 Corso integrato di Ostetricia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche.

B.4 Corso integrato di Scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale, pedagogia e scienze delle comunicazioni).

Settori: F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.100 ore nell'anno).

II anno - I semestre

Area C - Fisiopatologia applicata e della riproduzione umana (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i prinicìpi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; deve saper identificare le caratteristiche fisiologiche e patologiche connesse con il processo riproduttivo ed i risvolti psicologici legati ad esse.

C.1 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

C.2 Corso integrato di Fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

C.3 Corso integrato di Patologia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale, neonatologia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica.

C.4 Corso integrato di Assistenza al parto.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche, ostetriche-ginecologiche, F08A Chirurgia generale.

C.5 Corso integrato di Puerperio, biologia e clinica della lattazione; norme di igiene.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata.

C.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri, estese a tutti i turni. Pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza prenatale, intranatale e postnatale (1.250 ore nell'anno).

II anno - II semestre

Area D - Medicina preventiva preconcezionale e dell'età evolutiva (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche ed applicate per acquisire progressivamente una consapevole e responsabile autonomia professionale, una capacità di collaborazione con il medico specialista sul piano generale e della esecuzione di terapie; deve acquisire altresì le conoscenze per svolgere una funzione educativa finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute.

D.1 Corso integrato di Medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F07I Malattie infettive, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.2 Corso integrato di Igiene e puericultura.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F19A Pediatria generale e specialistica.

D.3 Corso integrato di Anestesia e rianimazione e principi di farmacologia applicato all'ostetricia.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

D.4 Corso integrato di Metodologia scientifica applicata, storia dell'ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria.

Settori: F02X Storia delle medicina, F22B Medicina legale, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale; tirocinio notturno (1.250 ore nell'anno).

III anno - I semestre

Area E - Patologia della gravidanza e del parto e settori correlati (sessuologia, ginecologia e senologia) (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di ostetrica, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare la necessità dell'intervento medico; deve apprendere i principi generali della ginecologia, della senologia, della sessuologia e della pediatria preventiva e sociale, sapendoli applicare in relazione a principi di efficienza/efficacia.

E.1 Corso integrato di Patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica.

E.2 Corso integrato di Ginecologia, oncologia, nursing in ginecologia ed ostetricia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F04C Oncologia medica, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

E.3 Corso integrato di Senologia, sessuologia ed endocrinologia.

Settori: F04C Oncologia medica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F07E Endocrinologia.

E.4 Corso integrato di Etica ed econmica sanitaria.

Settore: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

E.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

III anno - II semestre

Area F - Comunicazione, principi di organizzazione e pianificazione del lavoro (credito 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze sull'importanza della comunicazione nel processo assistenziale tra membri dell'organizzazione e tra questi e l'utenza; deve acquisire principi conoscitivi storico-medici e bioetici generali.

F.1 Corso integrato di Organizzazione sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

F.2 Corso integrato di Scienze umane.

Settori: F02X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

F.3 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

Tabella *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver partecipato od eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740):

1) visite a gestanti con almeno cento esami prenatali;

2) sorveglianza e cura di almeno quaranta partorienti;

3) aver svolto parte attiva in almeno quaranta parti o in almeno trenta a condizione che si partecipi ad altri venti parti;

4) aver partecipato attivamente ad almeno due parti podalici, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

5) aver partecipato attivamente ad almeno cinque parti con pratica di episiotomia e di sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

6) aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno quaranta gestanti, partorienti o puerpere in gravidanza patologiche o parti difficili;

7) aver partecipato attivamente all'esame di almeno cento puerpere e neonati senza rilevanti patologie;

8) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre- e post- termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie;

9) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura, in ambito ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina e chirurgia.

Nel regolamento didattico di ogni ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Tabella XVIII/*ter*-09. - TABELLA DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO AUDIOMETRISTA.

Art. 102. Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 102.1 L'Università - facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico audiometrista.

Il corso ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico audiometrista».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative delle strutture universitarie e di quelle convenzionate.

Art. 102.2 Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, le funzioni di tecnico audiometrista riguardo alla prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie dal sistema uditivo e vestibolare, su prescrizione del medico specialista (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 667).

Art. 103. Ordinamento didattico.

Art. 103.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, ed esercitazioni; sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, perecorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 1.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare· l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 103.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso di D.U. è quello di far conseguire allo studente le basi per la comprensione dei fenomeni biologici e fisiopatologici, in generale e riguardo ad organi ed apparati connessi con l'apparato uditivo e vestibolare; le cognizioni di audiologia ed audiometria e le basi culturali per la comprensione dei fenomeni relazionali ed interpersonali per poter intervenire, per quanto di competenza, nella prevenzione e valutazione delle situazioni patologiche del sistema uditivo; le basi teoriche e le conoscenze pratiche per la prevenzione, la diagnosi strumentale e la riabilitazione del sistema uditivo e vestibolare.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E12X Biologia applicata, F01X Stastistica medica, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F04A Patologia genereale, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, K10X Misure elettriche ed elettroniche, M11E Psicologia clinica.

Art. 103.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.

I anno - I semestre

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, patologici e sensoriali.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01E Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di chimica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomia ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di audiometria generale.

Settore: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

A.6 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I anno - II semestre

Area B - Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici-psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare, apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1 Corso integrato di fisiopatologia.

Settori: E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale.

B.2 Corso integrato di psicologia.

Settori: M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica, L09A Glottologia e linguistica.

B.3 Corso integrato di audiologia.

Settori; F15B Audiologia, E10X Biofisica medica.

B.4 Corso integrato di audiometria I.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazoine in logopedia.

B.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II anno

Area C - Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria ed audiometria (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi genereali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria e foniatria, anche in relazione all'età pediatrica o geriatrica; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria, comprendenti prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare.

I semestre

C.1 Corso integrato di fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare.

Settore: F15B Audiologia.

C.2 Corso integrato di medicina e geriatria.

Settori: F07A Medicina interna, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Foniatria.

C.3 Corso integrato di audiometria II.

Settore: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.4 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territroriali (1.000 ore nell'intero anno).

II semestre

C.5 Corso integrato di patologia.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.6 Corso integrato di medicina materno-infantile.

Settori: F15B Audiologia, F19A Pediatria genereale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.7 Corso integrato di audiometria infantile.

Settori; F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.8 Corso integrato di medicina sociale, igiene e sanità pubblica.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

C.9 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

III anno - I semestre

Area D - Audiologia clinica ed industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo e dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare; apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1 Corso integrato di audiologia clinica I.

Settore: F15B Audiologia.

D.2 Corso integrato di audiometria protesica.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.3 Corso integrato di audiologia riabilitativa.

Settore: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.4 Corso integrato di audiologia industriale.

Settori: B01B Fisica, F15B Audiologia, F22C Medicina del lavoro.

D.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III anno - II semestre

Area E - Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica; apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile; conoscere i principi di diritto, medicina legale e deontologia professionale.

E.1 Corso integrato di audiologia clinica II.

Settore: F15B audiologia.

E.2 Corso integrato di audiometria III.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

E.3 Corso integrato di audiologia preventiva.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

E4. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E5. Attività di tirocinio giudato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in relazione alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 667), le seguenti esperienze ed attività:

almeno 100 studi audiometrici di base comprendenti l'audiometria tonale, l'audiometria vocale e l'impedenzometria;

almeno 50 audiometrie compartamentali infantili;

avere eseguito in prima persona una misurazione fonometrica;

aver contribuito personalmente ad attività di riabilitazione protesica uditiva;

aver eseguito almeno 20 misure del guadagno protesico comprendenti sia la prova elettroacustica della protesi che le misure del guadagno funzionale;

aver eseguito almeno 100 manovre otoscopiche finalizzate all'ispezione dal C.U.E.;

aver compiuto almeno 50 rilevazioni dei potenziali evocati uditivi;

aver eseguito almeno 10 misure della funzione vestibolare;

aver formulato personalmente la strategia audiometrica in almeno 30 pazienti con patologie uditive;

aver contribuito personalmente ad attività di riabilitazione vestibolare;

aver partecipato personalmente ad almeno un programma di screening uditivo.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Tabella XVIII/*ter*-10. - TABELLA DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO AUDIOPROTESISTA.

Art. 104 - Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 104.1 - L'Università - Facoltà di medicina e chirurgia - istituisce il corso di diploma universitario di tecnico audioprotesista.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico audioprotesista».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Art. 104.2 - Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere nell'ambito degli atti di propria competenza, le funzioni di audioprotesista, in modo tale da provvedere alla selezione, fornitura, adattamento, controllo e addestramento all'uso dei presidi protesici per la prevenzione, correzione e riabilitazione dei deficit uditivi, su prescrizione del medico specialista (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 668).

Art. 105 - Ordinamento didattico.

Art. 105.1 - Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito. Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio clinico guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali e le rimanenti dedicate ed apprendimento individuale o di gruppo mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 105.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso quello di far conseguire allo studente le basi conoscitive e pratiche nel campo biologico, fisico, clinico, tecnologico, psicologico e sociale per effettuare la prevenzione e la corretta valutazione dei deficit auditivi, per selezionare, adattare e valutare l'efficacia dell'apparecchio acustico, per comprendere gli aspetti neurofisiologici e psicologici del soggetto ipoacusico, per il rilevamento e la personalizzazione dell'impronta, per educare ed addestrare il soggetto ipoacusico al'uso corretto dell'apparecchio acustico e alla discriminazione del parlato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F10X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, P04A Patologia generale, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, K10X Misure elettriche ed elettroniche, I26A Bioingegneria meccanica, M11E Psicologia clinica.

Art. 105.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata praparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.

I anno - I semestre.

Area A: Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, patologici e sensoriali.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di chimica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomia ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di audiometria generale.

Settore: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

A.6 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I anno - II semestre.

Area B: Fisiologia, psicologia e audiologia applicata alle scienze audiometriche e audioprotasiche (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento del sistema uditivo e vestibolare, apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1 Corso integrato di fisiopatologia.

Settori: E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale.

B.2 Corso integrato di psicologia.

Settori: M10A Psciologia generale, M11E Psicologia clinica, L09A Glottologia e linguistica.

B.3 Corso integrato di audiologia.

Settori: F15B Audiologia, E10X Biofisica medica.

B.4 Corso integrato di audiometria I.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

B.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II anno.

Area C - Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria ed audiometria (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria e foniatria, anche in relazione all'età pediatrica o geriatrica; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria, comprendenti prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare.

I semestre.

C.1 Corso integrato di fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare.

Settore: F15B Audiologia.

C.2 Corso integrato di medicina e geriatria.

Settori: F07A Medicina interna, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Foniatria.

C.3 Corso integrato di audiometria II.

Settori: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.4 Attività di tirocinio guidato: da effetuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

II semestre.

C.5 Corso integrato di patologia.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.6 Corso integrato di medicina materno-infantile.

Settori: F15B Audiologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.7 Corso integrato di audiometria infantile.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.8 Corso integrato di medicina sociale, igiene e sanità pubblica.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B medicina legale.

C.9 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

III anno - I semestre.

Area D - Fisica acustica, bioingegneria e elettronica, audiologia riabilitativa e protesica (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi della fisica acustica, bioingegneria, elettronica ed informatica applicati alla protesizzazione acustica nonchè i principi della riabilitazione della funzione uditiva e dell'handicap relativo a patologia uditive ed i principi di audiologia industriale.

D.1 Corso integrato di biofisica applicata.

Settore: E10X Biofisica.

D.2 Corso integrato di audiologia ed audiofonologia.

Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.3 Corso integrato di audioprotesi II.

Settori: F15B Audiologia, I26A Bioingegneria meccanica, K05B Informatica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

D.4 Corso integrato di audiologia industriale.

Settori: B01B Fisica, F15A Audiologia, F22C Medicina del lavoro.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere ivi comprese strutture private accreditate (1.300 ore nell'intero anno).

III anno - I semestre.

Area E - Conoscenze avanzate di tecnologie biomediche, biomeccanica e tecniche audioprotesiche (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire in via definitiva i fondamenti delle tecnologie biomediche, della biomeccanica, dalla riabilitazione audioprotesica, della strumentazione elettronica al fine di una corretta applicazione dell'apparecchio acustico.

E.1 Corso integrato di tecnologia biomedica, biomeccanica della riabilitazione e strumentazione elettronica.

Settori: I26A Bioingegneria meccanica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

E.2 Corso integrato di tecnologia audioprotesica.

Settori: F15B Audiologia, K05B Informatica.

E.3 Corso integrato di scienza e tecnologia dei materiali biomedici dei sussidi uditivi.

Settori: F15B Audiologia, I14A Scienza e tecnologia dei materiali, I26A Bioingegneria meccanica.

E.4 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e biostica.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere ivi comprese strutture private accreditate (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in relazione alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 668), le seguenti esperienze ed attività:

100 studi audiometrici di base comprendenti l'audiometria tonale, l'audiometria vocale, l'impedenzometria e la valutazione del campo dinamico;

50 audiometrie compartamentali infantili;

avere eseguito in prima persona 5 misurazioni fonometriche;

aver contribuito personalmente ad attività di riabilitazione protesica uditiva;

aver eseguito almeno 20 misure del guadagno protesico comprendenti sia la prova elettroacustica della protesi che le misure del guadagno funzionale;

aver eseguito almeno 100 manovre otoscopiche di cui almeno 20 in soggetti di età pediatrica, finalizzate all'ispezione del C.U.E. e della M.T.;

aver rilevato almeno 15 impronte del C.U.E. di cui almeno 3 soggetti in età pediatrica,

aver idoneamente selezionato il materiale, la forma e la eventuale ventilazione in almeno 15 applicazioni di chiocciole, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver costruito e correttamente applicato e verificato 15 chiocciole od altri sistemi di accoppiamento acustico, di cui almeno 3 in soggetti di età pediatrica;

aver selezionato personalmente la protesi acustica adeguata in 15 pazienti, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver adottato e collaudato personalmente il presidio protesico in 15 pazienti, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver eseguito personalmente la riparazione ed il ripristino di 15 protesi.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Tabella XVIII/*ter*-11. - TABELLA DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO.

Art. 106 - Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 106.1 - L'Università - Facoltà di medicina e chirurgia - istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Art. 106.2 - Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, attività di laboratorio relativa ad analisi biochimiche e biotecnologiche, microbiologiche, virologiche, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di genetica, di immunometria, ivi comprese le tecniche radioimmunologiche, di citopatologia e di anatomia patologica e istopatologica, con responsabilità relativa all'ambito tecnico delle prestazioni, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745.

Art. 107 - Ordinamento didattico.

Art. 107.1 - Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito. Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione, tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ed apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 107.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, l'apprendimento dei principi di funzionamento della strumentazione analitica, le basi metodologiche del processo analitico per le analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica, comprese le analisi farmacotossicologiche e di galenica farmaceutica, biotecnologiche, immunoematologiche, imunometriche con metodo radio-immunologico, genetiche e di anatomo-cito-istopatologie e sala settoria, i principi di sicurezza di laboratorio e di radioprotezione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B10B Fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E04B Biologica molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia, F22A Igiene generale ed applicata, K10X Misure elettriche ed elettroniche, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

Art. 107.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata praparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.

I anno - I semestre.

Area A: Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

A.2 Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica.

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E04B Biologia molecolare, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extra ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I anno - II semestre.

Area B: Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

B.1 Corso integrato di chimica e biochimica clinica.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica.

B.2 Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di fisiologia umana.

Settori: E06A Fisiologia umana, E10X Biofisica medica.

B.4 Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico ed economia sanitaria.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, P02A Economia aziendale, Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri finalizzata all'apprendimento dei fondamenti delle analisi di laboratorio e dell'organizzazione di laboratorio biomedico (700 ore nell'intero anno).

II anno - I semestre.

Area C - Fisiopatologia generale (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

C.1 Corso integrato di patologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

C.2 Corso integrato di microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

C.3 Corso integrato di fisiopatologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effetuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1000 ore nell'intero anno).

II anno - II semestre

Area D - Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana, comprese quelle radioimmunologiche, nonché principi di igiene e sicurezza, organizzazione sanitaria e controllo di qualità, deontologia ed etica professionale.

D.1 Corso integrato di Patologia clinica e citopatologia.

Settore: F04B Patologia clinica.

D.2 Corso integrato di Immunologia ed immunoematologia.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

D.3 Corso integrato di Istopatologia.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

D.4 Corso integrato di Bioetica, deontologia ed etica professionale.

Settori: F02X Storia della medicina.

D.5 Corso integrato di Igiene generale ed applicata, medicina legale e norme di sicurezza e radioprotezione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

D.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati (1.000 ore nell'interno anno).

III anno - Area E (crediti 7.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere le metodiche di analisi in patologia clinica, biochimica clinica e microbiologia clinica, anatomia patologica e cito-istopatologica comprese le tecniche settorie, nonché le metodiche di analisi in genetica medica e di tossicologia e galenica farmaceutica.

I semestre

E.1 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di patologia clinica e immunoematologia.

Settori: F04B Patologia clinica, F04X Patologia generale.

E.2 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di microbiologia, virologia, micologia e parassitologia.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, V32B, parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

E.3 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di biochimica clinica.

Settore: E05B Biochimica clinica.

E.4 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di anatomia patologia.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

II semestre

E.5 Corso integrato di Tecniche diagnostiche di citopatologia ed istopatologia.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anato-istopatologia.

E.6 Corso integrato di Farmacotossicologia e galenica farmaceutica.

Settori: E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica.

E.7 Corso integrato di Citogenetica e genetica medica.

Settore: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

E.8 Corso integrato di Patologia clinica e patologia molecolare.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

E.9 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati, compresa la sala settoria (nell'anno: 1.300 ore).

Tabella *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato e compiuto, per quanto di sua competenza, i seguenti atti, in diretta collaborazione con il personale di laboratorio (D.M. n. 745/1994), nella misura minima sotto-indicata:

300 procedure pre-analitiche su materiali biologici;

300 procedure analitiche di materiali biologici, sia manuali che semi-automatiche che automatiche nei diversi settori di laboratorio;

300 preparazioni ematologiche;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 preparazioni di sedimenti urinari;

50 preparazioni di esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 procedure per dosaggi EIA, ELISA, etc.;

100 procedure per dosaggi radioimmunologici (RIA);

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

120 procedure per separazione e identificazione elettroforetica di proteine e di isoenzimi e fattori della coagulazione;

100 preparazioni citologiche ottenute sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

100 procedure di tipizzazione batterica e virale;

partecipazione all'allestimento di due nuove metodiche analitiche;

20 preparazioni di emocomponenti, concentrati eritrocitari e piastrinici;

partecipazione alle procedure di sicurezza e qualità;

partecipazione alla esecuzione di analisi di urgenza di laboratorio;

20 procedure di preparazione all'esecuzione del riscontro diagnostico autoptico;

100 preparati istopatologici (allestimento, taglio, colorazioni di routine);

100 preparati di citologia;

100 preparati di colposcopia (colorazioni);

100 preparati isto-citopatologici colorati con tecniche istochimiche ed immunoistochimiche;

100 preparati per indagini citogenetiche;

30 procedure per estrazione di DNA e/o RMA;

30 procedure di preparazione per Southern Blot e P.C.R.;

procedure per allestimento di 50 colture cellulari;

20 preparazioni di sacche per nutrizione parenterale rispettivamente con tecnica manuale e computer-guidata;

20 preparazioni di mescolanze rispettivamente di antiblastici e farmaci per via infusionale;

10 preparazioni di galenici e magistrali rispettivamente di forme solide, liquide, semisolide, ad uso orale, dermatologico e rettale;

20 preparazioni di soluzione ad uso disinfettante;

50 procedure analitiche cromatografiche.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Tabella XVIII/*ter*-12. - TABELLA DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA.

Art. 108. - Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 108.1 - L'Università - Facoltà di medicina e chirurgia - istituisce il Corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma «Tecnico di neurofisiopatologia».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso.

Art. 108.2 - Il Corso di diploma ha lo scopo di formare operatori che svolgano la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalogramma, elettroneuromiografia, potenziali evocati, ultrasuoni) nonché le altre attività previste dal decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183.

Art. 109. - Ordinamento didattico.

Art. 109.1 - Il Corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del Corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 109.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i Corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del Corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, gli elementi di fisiopatologia necessari alla comprensione del sistema nervoso, nonché le conoscenze teoriche di neurofisiologia e neurofisiopatologia applicate alla diagnostica delle affezioni neorologiche e neurochirurgiche, al fine di applicare direttamente, su prescrizione medica, le opportune metodiche diagnostiche.

Lo studente deve inoltre apprendere le conoscenze tecniche e le abilità per l'utilizzazione delle strumentazioni diagnostiche per rilevare le attività neurologiche e neuromuscolari.

Sono settori costituiti non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori E01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07I Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, B10X Biofisica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F22B Medicina legale, F10X Misure elettriche ed elettroniche.

Art. 109.3. - Lo standard formativo pratico comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella Tabella *B*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.

I anno - I semestre

Area A: Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché i primi elementi di neurofisiologia applicata.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di Fisiologia umana.

Settore: E06A Fisiologia umana.

A.6 Corso integrato di elementi di neurofisiologia applicata.

Settori: E06A Fisiologia umana, F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.7 Inglese scientifico.

L18C Linguistica inglese.

A.8 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I anno - II semestre.

Area B: Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e principi di neurofisiopatologia (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire la neuroanatomia ed apprendere le nozioni di neurofisiologia, di elettroencefalografia, di elettronica, di relazione alle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere nozioni di igiene, epidemiologia e psicologia.

B.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia del sistema nervoso.

Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana.

B.2 Corso integrato di Fisiologia del sistema nervoso.

Settore: E06A Fisiologia umana.

B.3 Corso integrato di Elettronica e strumentazione per indagini biomediche.

Settore: B10X Biofisica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

B.4 Corso integrato di Elettroencefalografia.

Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 Corso integrato di igiene, assistenza infermieristica e psicologia.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichitrica, M11E Psicologia clinica.

B.6 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore annue).

II anno - I semestre

Area C: Fisiopatologia del sistema nervoso (crediti: 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le nozioni di base sulle malattie neurologiche, i principi generali di neurofisiopatologia e le tecniche di esplorazione del sistema nervoso, nozioni di neuropsichiatria infantile.

C.1 Corso integrato di Fisiopatologia del sistema nervoso periferico e dell'apparato locomotore.

Settori: F11B Neurologia, F16A Malattie apparato locomotore.

C.2 Corso integrato di Fisiopatologia del sistema nervoso centrale.

Settore: F11B Neurologia.

C.3 Corso integrato in Tecniche di registrazione elettromiografiche.

Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.4 Corso integrato di Strumentazione di laboratorio di neurofisiologia.

Settore: E10X Biofisica medica.

C.5 Attività di Tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II anno - II semestre

C.6 Corso integrato di Neuropsichiatria infantile.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.7 Corso integrato di Tecniche di esplorazione delle risposte evocate.

Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.8 Corso integrato di Fisiopatologia e tecniche di registrazione del sonno.

Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.9 Corso integrato di Tecniche di esplorazione funzionale del sistema nervoso autonomo.

Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.10 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universiari ed ospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

III anno - I semestre

Area D: Esplorazione funzionale neurofisiologica in area critica; medicina legale, etica e legislazione sanitaria (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le nozioni teoriche di base e le tecniche di registrazione specifiche da applicare su pazienti acuti, su pazienti in terapia intensiva e durante interventi chirurgici; lo studente deve infine apprendere i fondamenti dei valori della medicina e dell'etica.

D.1 Corso integrato di Neurologia applicata e tecniche di registrazione neurofisiologiche in condizioni critiche.

Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F21X Anestesiologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 Corso integrato di Elementi di neuroriabilitazione.

Settore: F11B Neurologia.

D.3 Corso integrato di Fisiopatologia e tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale.

Settori: F11B Neurologia; F21X Anestesiologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 Corso integrato di Filosofia della medicina e bioetica generale.

Settore: F02X Storia della medicina.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

III anno - II semestre

Area E: Tecniche elettrofisiologiche speciali, archiviazione, informatica applicata (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di elettrofisiologia sperimentale e di neurosonologia ed apprendere le conoscenze di base di neuroriabilitazione e per l'acquisizione e l'analisi dei segnali tramite sistemi computerizzati; apprendere i fondamenti del diritto sanitario e degli aspetti legali ed etici della professione.

E.1 Corso integrato di Indagini elettrofisiologiche speciali, neurosonologiche ed elettrofisiologiche sperimentali.

Settori: E06A Fisiologia umana, F11B Neurologia.

E.2 Corso integrato di Elaborazione computerizzata dei segnali bioelettrici.

Settore: B10X Biofisica.

E.3 Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183) i seguenti atti:

almeno 400 esami EEG di base, con attivazioni semplici, comprendenti adulti e bambini;

almeno 225 esami di potenziali evocati acustici (75), visivi (75), somatosensoriali (75);

almeno 80 esami elettromiografici con elettrodi di superficie, comprendenti le velocità di conduzione nervosa e le risposte evocate;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di elettroneuromografia invasiva, in almeno 50 casi;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di valutazione ecografica doppler extra ed intracranico, in almeno 150 casi.

Nel Regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 4.

L'art. 155, contenente la normativa generale per le scuole dirette ai fini speciali, è modificato mediante la soppressione dall'elenco della scuola in neurofisiopatologia.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

È altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Pisa.

Pisa, 7 luglio 1997

Il rettore

97A5809

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella 1, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (Consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; Senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, Consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 15 maggio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia d'urgenza.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA D'URGENZA

Art. 1. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia d'urgenza, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale) e per affrontare specificatamente i problemi legati alle urgenze ad emergenze chirurgiche (indirizzo in chirurgia d'urgenza).

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia d'urgenza.

Art. 4. — Il corso ha la durata di sei anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di sei per ogni anno di corso per un totale di trentasei. La sede amministrativa della scuola è situata presso la Divisione di chirurgia generale dell'istituto policattedra di chirurgia generale, trapianti d'organo ed organi artificiali.

Tabella *A* - Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.

Area A2: *propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria ed acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemici informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e della anatomia patologica, della patologia clinica.

Settori scientifico disciplinari: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F08A chirurgia generale.

Area B2: *semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti,

affrontare anche in prima persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Settori scientifico disciplinari: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F08A chirurgia generale.

Area C2: *clinica chirurgia generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico disciplinari: F21X anestesiologia, F08A chirurgia generale.

Area D2: *anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settore scientifico disciplinare: F08A chirurgia generale.

Area E2: *chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria a:

1 - definire il grado di urgenza di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza;

2 - gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione preoperatoria e la terapia intensiva post-chirurgica sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.

Settori scientifico disciplinari: F21X anestesiologia. F08A chirurgia generale.

Area F2: *chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a:

diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Ciò limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologia e ginecologica;

riconoscere, diagnosticare e impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico disciplinari: F08A chirurgia generale, F09X chirurgia cardiaca, F12B neurochirugia, F13C chirurgia maxillo-facciale, F16A malattie apparato locomotore.

Area G2: *organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria a organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura, deve anche acquisire le capacità necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualità di grandi calamità civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale che le leggi e regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.

Settori scientifico disciplinari: F08A chirurgia generale, F22A igiene generale ed applica.- F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

Tabella *B* - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato, per i previsti indirizzi alternativi:

II. addestramento in chirurgia d'urgenza:

interventi indicati sub *a), b)* e *c),* eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza;

*d.*II) aver effettuato almeno 600 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale e territoriale;

*e.*II) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100) a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 400) e di elezione (minimo 400).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 7 luglio 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A5808

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1997, ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 1997), **coordinato con la legge di conversione 25 luglio 1997, n. 239** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Autorizzazione alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia».**

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato modificato dalla legge di conversione con quello soprariportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione di un contingente militare italiano di osservatori di polizia a Breko (Bosnia-Erzegovina) nell'ambito della IPTF, per le finalità ribadite dalla risoluzione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

Art. 2.

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, è inviato a Breko, con effetto dal 23 maggio 1997, per la durata iniziale di sei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta dell'ONU, un contingente di ventitrè unità.

Art. 3.

1. Al personale del contingente italiano di cui all'articolo 2, in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della Bosnia-Erzegovina per operazioni comunque connesse all'attività della IPTF, è attribuito il trattamento previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

3. Al personale militare di cui al comma 1 e 2 si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio, al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo è ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

Riferimenti normativi·

— Il D.L. n. 346/1996 reca norme sulla partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia Si trascrive il testo dell'intero art. 2 di detto decreto:

«Art. 2. — 1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella «ex» Jugoslavia di cui all'art. 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la «ex» Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della «ex» Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella «ex» Jugoslavia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sui trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185».

Si trascrive il testo ovvero l'argomento delle disposizioni sopranchiamate

— La legge n. 642/1961, concerne: «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni e rappresentanze militari, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.

— Il R D. n. 941/1926, concerne: «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missioni all'estero».

— La legge n. 301/1982, concerne: «Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento».

— Si trascrive l'art. 3 della legge n. 308/1981 (Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti):

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e dei Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio in ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico».

— Il D.P.R. n. 1092/1973 concerne: «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».

— Il R.D.L. n. 1345/1926 riguarda: «Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in caso di morte, alle loro famiglie».

— Il codice penale militare di pace è stato approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303.

— La lettera *b)* dell'art. 3 della legge n 1185/1967 (Norme sui passaporti), è la seguente:

«Non possono ottenere il passaporto:

a) (omissis);

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;».

— Per l'argomento della legge n. 301/1982 si veda nella nota precedente.

Art. 4.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in L. *880.000.000* per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97G6030

Testo del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997), **coordinato con la legge di conversione 25 luglio 1997, n. 240** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 8), **recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1996, n. 566, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1989, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza ai disponibilità abitative, è il seguente: «5. Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art. 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990».

— La legge n. 556/1996 reca: «Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo).* — 1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo è prorogato di quarantadue mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994».

Art. 1-*bis*.

1. *Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le*

situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

2. *Le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, forniscono pareri su criteri generali per l'impiego della forza pubblica esclusa qualsiasi decisione sui singoli casi di richiesta della medesima, che rimane esclusiva competenza dei prefetti.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 del citato D.L. n. 551/1988:

«Art. 3. — 1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, di cui all'art. 1, l'assistenza della forza pubblica avverrà secondo criteri stabiliti dal prefetto, in relazione a quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4.

2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 dovrà essere data la priorità alle esecuzioni dei titoli relativi ai casi indicati dall'art. 2, nonché alle esecuzioni dei titoli per i quali non è disposta la sospensione.

3. È assicurata inoltre la priorità qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da notificare al conduttore e da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, affermi sotto la propria responsabilità, di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Nella dichiarazione deve essere specificato il motivo dell'urgente necessità e la circostanza che il locatore non ha la disponibilità, nel comune di residenza o in comune confinante, di altri alloggi idonei ad ovviare alla necessità medesima. Qualora la necessità riguardi il coniuge, i genitori o i figli, la dichiarazione, con le modalità suddette, deve essere resa anche dalle persone cui l'alloggio è destinato. In caso di dichiarazione mendace si applica l'art. 495 del codice penale.

4. Nei casi in cui al comma 3, il locatore che, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta consegna, non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del danno, in misura non inferiore a 48 mensilità del canone, determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, l'esecutato sia ospitato a spese del comune, il risarcimento nella misura come sopra determinata, compete al comune stesso, che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Per i provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990».

«Art. 4. — 1. Nelle province comprendenti i comuni indicativi all'articolo 1, comma 1, le commissioni previste all'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono sostituite da commissioni così composte:

a) dal prefetto, o da un suo delegato, che la nomina e la presiede;

b) dal sindaco del comune capoluogo o da un suo delegato nonché, per le deliberazioni attinenti al comune che rappresenta, dal sindaco, o da un suo delegato, del comune interessato;

c) da un rappresentante sia delle organizzazioni degli inquilini sia di quelle dei proprietari nominati, di comune accordo, dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari o da un suo delegato;

e) da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) da un rappresentante nominato di comune accordo dagli enti assicurativi e previdenziali presenti nella provincia;

h) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei costruttori edili.

1-*bis* I rappresentanti di cui alle lettere *c), e), f), g)* ed *h)* dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto. In difetto e fino alle designazioni, tutte da comunicarsi al prefetto, la commissione funzionerà con le residue componenti».

«Art. 5. — 1. La commissione di cui all'art. 4 fornisce periodicamente al prefetto il parere relativamente ai criteri per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo, tenuto conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario».

Art. 1-*ter*.

1. *L'ultimo periodo al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.*

Riferimenti normativi:

— La legge n. 360/1991 reca: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia». Si trascrive il testo del comma 1 del relativo art. 3: «Fino al 31 dicembre 1995 in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di accertate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonché nei casi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Il pretore competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile. Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza»

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A6031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 luglio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1786,58
ECU	1924,86
Marco tedesco	972,98
Franco francese	288,67
Lira sterlina	2976,44
Fiorino olandese	863,71
Franco belga	47,121
Peseta spagnola	11,545
Corona danese	255,54
Lira irlandese	2606,98
Dracma greca	6,227
Escudo portoghese	9,635
Dollaro canadese	1292,94
Yen giapponese	15,366
Franco svizzero	1180,20
Scellino austriaco	138,28
Corona norvegese	235,85
Corona svedese	225,72
Marco finlandese	327,75
Dollaro australiano	1317,78

97A6088

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "ATROVENT UDV"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 10 settembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto di A.I.C. n. 679 del 22 luglio 1996», relativo alla specialità medicinale «ATROVENT UDV», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 53, prima colonna, dove è indicato: «Specialità medicinale: ATROVENT *UDV* nella forma e confezione: soluzione inalatoria 0,50 mg/2ml in confezioni da 20 fialoidi monodose e soluzione inalatoria 0,25 mg/2 ml in confezioni da 20 fialoidi monodose, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.», leggasi: «Specialità medicinale: ATROVENT nella forma e confezione: «*UDV*» soluzione inalatoria 0,50 mg/2ml in confezioni da 20 fialoidi monodose e «*UDV*» soluzione inalatoria 0,25 mg/2 ml in confezioni da 20 fialoidi monodose, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.», inoltre, dove è scritto: «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: soluzione inalatoria 0,50 mg/2ml in confezioni da 20 fialoidi monodose; n. A.I.C.: 029308018 (in base 10) 0VYF3L (in base 32); classe: C; soluzione inalatoria 0,25 mg/2 ml in confezioni da 20 fialoidi monodose; n. A.I.C.: 029308020 (in base 10) 0VYF3L (in base 32); classe: C.», leggasi: «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «*UDV*» soluzione inalatoria 0,50 mg/2ml in confezioni da 20 fialoidi monodose; n. A.I.C.: 029308018 (in base 10) 0VYF3L (in base 32); classe: C; «*UDV*» soluzione inalatoria 0,25 mg/2 ml in confezioni da 20 fialoidi monodose; n. A.I.C.: 029308020 (in base 10) 0VYF3L (in base 32); classe: C.».

97A5913

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto del decreto n. 31/97 del 5 febbraio 1997», relativo alla specialità medicinale «MIBEG 131 T» e «IODURO DI SODIO I 131», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 46, prima colonna, ove è indicato: «sono ora trasferite alla società: Sorin radiofarmaci S.r.l., con sede in via Borgonuovo, *12*, Milano, codice fiscale 01778520302», leggasi: «sono ora trasferite alla società: Sorin radiofarmaci S.r.l., con sede in via Borgonuovo, *14*, Milano, codice fiscale 01778520302».

97A5914

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento n. 256 del 18 marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «CITOGEL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 57, prima colonna, dove è indicato: «Specialità medicinale: CITOGEL: gel 30 bustine, 5ml 1g, numero di A.I.C. 028190015», leggasi anche: «*Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a. corso Italia 13 - Saronno (VA)*».

97A5915

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni ad autorizzazioni già concesse)». Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di AIC n. 363/97 dell'8 aprile 1997», relativo alla specialità medicinale «Atropina solfato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 52, seconda colonna, dove è scritto: «*5* fiale 0,5 mg/1ml, n. di A.I.C.: 030052031/G», leggasi: «*50* fiale 0,5 mg/1ml, n. di A.I.C.: 030052031/G».

97A5912

Comunicato relativo all'avviso di vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso l'Università di Padova. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nell'ultima pagina, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di *prima* fascia ...», leggasi: «Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore di ruolo di *seconda* fascia ...».

97A6002

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 7 4 0 9 7 *

L. 1.500